

## **GIUGNO 2025: NOVITÀ**

---

Concordato preventivo biennale 2025-2026 – Chiarimenti

Dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2021 - Prospetto "Aiuti di Stato" – Comunicazioni di irregolarità

Documento OIC 34 relativo ai ricavi - Emendamenti ai documenti OIC 16 e OIC 31 relativi agli oneri di smantellamento e/o ripristino - Disposizioni fiscali di coordinamento

Reddito di lavoro autonomo - Principio di "onnicomprensività" – Chiarimenti

Conferimento dello studio professionale in società - Neutralità fiscale – Condizioni

Interventi di efficienza energetica - Operatività del portale ENEA per il 2025

Regime forfetario di cui alla L. 190/2014 - Cause ostative - Fuoriuscita dal regime

Credito d'imposta per sponsorizzazioni sportive - Domande relative all'agevolazione per il terzo trimestre 2023 - Presentazione entro il 5.8.2025

Acquisto di beni ammortizzabili - Opere realizzate su beni di terzi - Rimborso IVA - Gruppo IVA - Ammissibilità

## **LUGLIO 2025: PRINCIPALI ADEMPIMENTI**

---

## **CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2025-2026 - CHIARIMENTI**

La circ. Agenzia delle Entrate 24.6.2025 n. 9 ha riepilogato la disciplina applicabile al concordato preventivo biennale (CPB) per il biennio 2025-2026, alla luce delle novità introdotte dal DLgs. 12.6.2025 n. 81. Inoltre, sono stati ripresi e integrati i chiarimenti forniti in precedenti occasioni.

Di seguito sono riepilogati i chiarimenti di maggior interesse.

### **NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE E DI CESSAZIONE DAL CPB**

In relazione al CPB 2025-2026 operano le nuove cause di esclusione e di cessazione introdotte dal DLgs. 81/2025, dedicate ai professionisti che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo e che, allo stesso tempo, partecipano ad associazioni professionali/società di professionisti/società tra avvocati.

In particolare, a partire dal biennio 2025-2026, è possibile aderire al CPB solo nel caso in cui tale scelta venga condivisa sia da tutti i professionisti soci o associati, sia dalla relativa associazione o società professionale.

Specularmente, il venir meno del CPB per il professionista provoca la cessazione anche per il soggetto collettivo a cui tale soggetto partecipa, e viceversa.

Nella circ. 9/2025, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che queste condizioni non operano solo se per l'attività svolta da uno dei due soggetti coinvolti (professionista da un lato, soggetto collettivo dall'altro) non risultano approvati gli ISA. Dovrebbero invece operare in presenza di cause di esclusione ISA.

### **SOSPENSIONE DALL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DELL'ASSOCIATO**

Il concordato preventivo biennale cessa se, a seguito della verifica di straordinarie circostanze durante i periodi d'imposta oggetto di CPB, si determinano redditi o valori della produzione netta effettivi inferiori di oltre il 30% quelli oggetto di concordato.

Una delle circostanze eccezionali è rappresentata dalla sospensione dell'esercizio della professione con comunicazione all'Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza.

Secondo la circ. 9/2025, tale circostanza eccezionale si realizza anche rispetto all'associazione tra professionisti, nel caso in cui la sospensione dell'esercizio della professione da parte di uno dei professionisti associati comporti la realizzazione da parte dell'ente associativo di minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli oggetto del concordato.

### **CALCOLO DEL REDDITO RILEVANTE AI FINI DEL CPB**

Il reddito d'impresa rilevante ai fini del CPB, sia nella fase della proposta sia successivamente nei periodi oggetto di concordato, deve essere rettificato di alcune voci indicate all'art. 16 del DLgs. 13/2024.

Nel ribadire che le voci da rettificare sono individuate in modo tassativo, viene precisato che:

- in caso di rateizzazione della plusvalenza, oggetto di rettifica è solo la rata che partecipa alla formazione del reddito del periodo;
- non costituisce oggetto di rettifica la differenza da recesso erogata al socio di società di persone.

### **VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI AVVISO BONARIO**

Costituisce causa di decadenza dal CPB la notifica di un avviso bonario relativo alle somme dovute in applicazione del concordato. Per effetto delle modifiche apportate dal DLgs. 81/2025, la decadenza non si verifica se il pagamento del dovuto è effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso.

Con la circ. 9/2025 è stata esclusa la possibilità di beneficiare della rateazione di cui all'art. 3-bis del DLgs. 472/97. In sostanza, per evitare la decadenza, il debito contestato deve essere saldato per intero nel termine di 60 giorni.

## **DICHIARAZIONI RELATIVE AL PERIODO D'IMPOSTA 2021 - PROSPETTO "AIUTI DI**

## **STATO” - COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ**

Con il provv. Agenzia delle Entrate 5.6.2025 n. 244832, sono state definite le modalità con le quali l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti e della Guardia di finanza le informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri RNA (Registro nazionale degli aiuti di stato), SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e SIPA (Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura) degli aiuti di Stato e degli aiuti *de minimis* indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2021, ai fini dell’adempimento spontaneo di cui all’art. 1 co. 634 - 636 della L. 190/2014.

### **CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI**

Le comunicazioni in esame contengono:

- il codice fiscale e la denominazione/cognome e nome del contribuente;
- il numero identificativo e la data della comunicazione, il codice atto e l’anno d’imposta;
- la data e il protocollo telematico delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770, relative al periodo d’imposta 2021;
- i dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime *de minimis* indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2021, per i quali non è stato possibile procedere all’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA;
- le modalità con le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;
- le modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
- le modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni.

### **MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI**

La comunicazione in esame è trasmessa dall’Agenzia delle Entrate al domicilio digitale dei singoli contribuenti.

La comunicazione e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili dall’interessato all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate denominata “Cassetto fiscale”, nella sezione “L’Agenzia scrive”.

### **SEGNALAZIONE DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI**

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può:

- richiedere informazioni;
- ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione e/o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

### **REGOLARIZZAZIONE DELL’ANOMALIA**

In merito alle modalità con cui il contribuente può regolarizzare l’anomalia, sono previste diverse ipotesi.

Posto che il codice residuale “999” nel campo “Codice aiuto” del prospetto “Aiuti di Stato” è utilizzabile unicamente nell’ipotesi in cui debbano essere indicati aiuti di Stato o aiuti *de minimis* di natura fiscale automatica non espressamente ricompresi nella “Tabella codici aiuti di Stato”, nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente utilizzato tale codice indicando:

- un aiuto di Stato o un aiuto *de minimis* concesso da altra Amministrazione o un’agevolazione non qualificabile come aiuto di Stato, per le prossime dichiarazioni occorre verificare, con l’ausilio delle relative istruzioni alla compilazione, l’effettiva necessità di indicare aiuti di Stato con il codice “999”;
- un aiuto di Stato o un aiuto *de minimis* già presente nella “Tabella codici aiuti di Stato”, è invitato a presentare una dichiarazione integrativa sostituendo il codice “999” con lo specifico codice aiuto, con conseguente iscrizione nei Registri.

Nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente compilato i campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto “Aiuti di Stato”, è invitato a presentare una dichiarazione integrativa recante i dati corretti, con conseguente iscrizione nei Registri.

Qualora la mancata registrazione dell’aiuto individuale non sia imputabile a errori di compilazione del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.

***Ravvedimento operoso***

Per le violazioni commesse che possono essere regolarizzate con la presentazione di una dichiarazione integrativa sono dovute le sanzioni, in relazione alle quali è possibile beneficiare di una riduzione applicando il ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97.

**DOCUMENTO OIC 34 RELATIVO AI RICAVI - EMENDAMENTI AI DOCUMENTI OIC 16 E OIC 31 RELATIVI AGLI ONERI DI SMANTELLAMENTO E/O RIPRISTINO - DISPOSIZIONI FISCALI DI COORDINAMENTO**

Con l’ulteriore DM 27.6.2025 sono state dettate le disposizioni di coordinamento tra le indicazioni del documento OIC 34 relativo ai ricavi (rilasciato il 19.4.2023) e gli emendamenti ai documenti OIC 16 e OIC 31 relativi agli oneri di smantellamento e/o ripristino (pubblicati il 18.3.2024) e le regole di determinazione della base imponibile IRES e IRAP.

**AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il decreto reca le disposizioni di coordinamento fiscale per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, diversi dalle micro imprese che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria.

Si tratta, cioè, dei soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata, che determina la rilevanza fiscale dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio.

**REGOLE GENERALI**

Il decreto non contiene disposizioni volte a confermare il riconoscimento dei fenomeni di qualificazione, imputazione temporale e classificazione, in quanto gli stessi sono immanenti nel sistema.

In quest’ottica, ad esempio, assumono piena rilevanza fiscale le seguenti indicazioni del documento OIC 34:

- la procedura di identificazione delle unità elementari di contabilizzazione;
- le disposizioni sul raggruppamento di contratti;
- le modalità di determinazione del prezzo complessivo del contratto (attualizzazione dei flussi finanziari futuri) previste nel caso di contratti con termini di pagamento con scadenza oltre i 12 mesi;
- i criteri di imputazione temporale dei ricavi derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi;
- i criteri di rilevazione dei ricavi da parte delle società che agiscono per conto di terzi.

Il decreto regola, invece, quei fenomeni di qualificazione/classificazione incerta ovvero di mera valutazione.

In particolare, sono disciplinate le seguenti fattispecie introdotte dal documento OIC 34:

- costi per l’ottenimento del contratto;
- penalità;
- vendite con diritto di reso.

**COSTI PER L’OTTENIMENTO DEL CONTRATTO**

I costi per l’ottenimento del contratto di vendita, iscritti tra le immobilizzazioni immateriali in base alle indicazioni del documento OIC 34 (§ A.13), sono deducibili ai sensi dell’art. 108 co. 1 del TUIR.

### **PENALITÀ**

Le variazioni del corrispettivo derivanti da penali legali e contrattuali, che secondo il documento OIC 34 (§ 15) sono contabilizzate in riduzione dei ricavi, concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui diventa certa l'esistenza e determinabile in modo obiettivo l'ammontare delle penali stesse.

A tal fine, si considerano, in ogni caso, integrati i requisiti di previa imputazione a Conto economico richiesti dall'art. 109 co. 4 del TUIR.

### **VENDITE CON DIRITTO DI RESO**

L'importo rilevato (in riduzione dei ricavi) in caso di valutazione per massa (cioè complessiva su tutte le vendite di beni simili) del rischio di reso, in base alla corretta applicazione del documento OIC 34 (§ 28), corrispondente al costo dei beni restituiti dal cliente, è ammesso in deduzione all'atto dell'estinzione della passività per rimborsi futuri.

A tal fine, si considerano, in ogni caso, integrati i requisiti di previa imputazione a Conto economico richiesti dall'art. 109 co. 4 del TUIR.

### **IRAP**

Le disposizioni sulle penalità e sulle vendite con diritto di reso sopra analizzate si applicano anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta IRAP.

### **ONERI DI SMANTELLAMENTO E/O RIPRISTINO**

I costi di smantellamento e rimozione dei cespiti e/o ripristino del sito, capitalizzati in applicazione del documento OIC 16 (§ 40A):

- si comprendono nel costo fiscale dei beni determinato ai sensi dell'art. 110 del TUIR;
- si considerano ammortamenti deducibili secondo le disposizioni di cui agli artt. 102 e 103 co. 2 del TUIR.

Tali disposizioni si applicano anche agli aggiornamenti di stima dei costi di smantellamento e/o ripristino, capitalizzati in base al documento OIC 31 (§ 19A).

Ai fini IRAP, i costi di smantellamento e/o ripristino e i relativi aggiornamenti di stima si considerano inclusi tra le voci relative agli ammortamenti.

Gli aggiornamenti di stima del fondo per oneri di smantellamento e/o ripristino relativi al trascorrere del tempo ovvero all'adeguamento del tasso di attualizzazione, imputati a Conto economico in base al documento OIC 31 (§ 19A), si considerano costi iscritti in contropartita di passività di scadenza o ammontare incerti, non deducibili ai sensi dell'art. 9 co. 3 del DM 8.6.2011 ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta IRAP, e rilevano ai fini fiscali nell'esercizio in cui diventa certa l'esistenza e determinabile in modo obiettivo il relativo ammontare.

Se gli aggiornamenti di stima relativi al trascorrere del tempo ovvero all'adeguamento del tasso di attualizzazione non sono stati imputati al Conto economico in una voce separata rispetto agli ammortamenti dei costi di smantellamento e/o ripristino capitalizzati, ai fini fiscali deve essere determinato, in ogni caso, il valore attuale dell'obbligazione relativa allo smantellamento e alla rimozione del cespite o al ripristino del sito. A tal fine, il costo relativo al trascorrere del tempo è determinato in misura pari al 5% dell'ammontare dei costi di smantellamento e/o ripristino e ripartito per quote costanti, in ciascun periodo d'imposta, nel corso del periodo di ammortamento.

### **DECORRENZA**

Le disposizioni contenute nel decreto si applicano a decorrere dal periodo d'imposta relativo al primo esercizio di adozione, rispettivamente, del documento OIC 34 e degli emendamenti ai documenti OIC 16 e 31, che si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dall'1.1.2024 o da data successiva.

### **SOGGETTI IAS/IFRS**

Le disposizioni contenute nel decreto relative agli oneri di smantellamento e/o ripristino si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023. Per tali soggetti sono, comunque, fatti salvi, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 e ai precedenti, gli effetti sulla determinazione della base imponibile IRES e IRAP derivanti dall'applicazione di norme fiscali sia coerenti che non coerenti con quanto previsto dal decreto.

#### **REDDITO DI LAVORO AUTONOMO - PRINCIPIO DI "ONNICOMPRESIVITÀ" - CHIARIMENTI**

Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 26.6.2025 n. 171, è stata illustrata la disciplina applicabile, ai fini della formazione del reddito di lavoro autonomo professionale:

- del differenziale da acquisto di *bonus* edilizi;
- degli interessi attivi di conto corrente;
- del premio dell'assicurazione professionale parzialmente riaddebitato.

#### **DIFFERENZIALE DA ACQUISTO DI *BONUS* EDILIZI**

Dal 2024, il reddito di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra:

- tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta in relazione all'attività artistica o professionale (c.d. principio di "onnicomprendività");
- l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività.

In base a tale principio, secondo l'Agenzia delle Entrate il differenziale positivo derivante dall'acquisto di un credito d'imposta da *bonus* edilizi (ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020) a un valore inferiore a quello nominale concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo.

#### ***Imputazione temporale del differenziale***

Tenuto conto del principio di cassa, secondo l'Agenzia:

- il costo relativo all'acquisto del credito in parola assume rilievo nel periodo d'imposta del relativo sostenimento;
- il valore nominale del credito stesso assume rilievo al momento dell'effettivo utilizzo in compensazione nel modello F24.

#### **INTERESSI ATTIVI DI CONTO CORRENTE**

Ai sensi dell'art. 54 co. 3-*bis* del TUIR [inserito dall'art. 1 co. 1 lett. c) n. 2 del DL 84/2025], gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al Capo III del Titolo I del TUIR, che sono percepiti nell'esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale e non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo.

È stato, quindi, stabilito che tali interessi e proventi finanziari si qualificano come redditi di capitale, anche a seguito dell'introduzione del citato principio di "onnicomprendività".

L'Agenzia delle Entrate conferma che gli interessi attivi maturati sul conto corrente dell'associazione professionale istante, utilizzato per gestire gli incassi e i pagamenti, e accreditati dalla banca sono redditi di capitale, sui quali è applicabile la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ai sensi dell'art. 26 co. 2 e 4 del DPR 600/73.

Infatti, non sussiste un nesso causale tra gli interessi percepiti e l'attività professionale svolta.

#### **ASSICURAZIONE PROFESSIONALE PARZIALMENTE RIADDEBITATA**

Il caso esaminato dall'Agenzia riguarda il riaddebito, agli altri professionisti assicurati, del premio della polizza per la copertura dei rischi professionali, che l'associazione istante stipula quale unico contraente.

Sulla base del principio di "onnicomprendività", l'Agenzia ritiene che le somme incassate dall'associazione professionale a titolo di ribaltamento del costo sostenuto per il pagamento del premio, addebitato agli altri assicurati, non costituendo un provento percepito in relazione all'attività artistica o professionale, non assumano rilievo ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Specularmente, l'associazione può dedurre solo la quota del premio effettivamente rimasta a suo carico e, quindi, non oggetto di successivo riaddebito.

### **CONFERIMENTO DELLO STUDIO PROFESSIONALE IN SOCIETÀ - NEUTRALITÀ FISCALE - CONDIZIONI**

Con la risposta a interpello 4.6.2025 n. 148, l'Agenzia delle Entrate si è espressa per la prima volta sul regime di neutralità fiscale riconosciuto alle operazioni di aggregazione e riorganizzazione di studi professionali dall'art. 177-*bis* del TUIR, introdotto dall'art. 5 co. 1 lett. d) del DLgs. 192/2024.

Tra queste, sono compresi i conferimenti dello studio professionale in società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico.

### **SOCIETÀ PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI**

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tra le *"società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico"* rientrano tutte le società esercenti attività regolamentate dagli Ordini professionali e non solo le società tra professionisti (STP) di cui all'art. 10 della L. 183/2011, richiamate espressamente dall'art. 177-*bis* del TUIR, e le società tra avvocati di cui all'art. 4-*bis* della L. 247/2012, richiamate dalla Relazione illustrativa al DLgs. 192/2024 solo a titolo esemplificativo.

È quindi fiscalmente neutrale il conferimento dello studio odontoiatrico in una srl costituita per lo svolgimento dell'attività odontoiatrica, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 1 co. 153 - 156 della L. 124/2017, nonché della normativa di settore.

### **CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE**

Secondo l'Agenzia, il regime di neutralità fiscale si applica relativamente al complesso unitario di attività e passività che, a seguito del conferimento, continui a essere destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività professionale.

### **INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA - OPERATIVITÀ DEL PORTALE ENEA PER IL 2025**

Con un proprio comunicato, l'ENEA ha reso noto che, a partire dal 30.6.2025, è operativo il portale telematico aggiornato, per trasmettere i dati relativi agli interventi di efficienza energetica riferiti all'anno 2025.

### **MODALITÀ DI INVIO DEI DATI**

Al portale telematico dell'ENEA (presente al link <https://bonusfiscali.enea.it>) si accede autenticandosi tramite SPID di persona fisica o carta di identità elettronica (CIE).

In particolare, vanno trasmessi mediante:

- la sezione "Ecobonus", i dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica agevolati con la detrazione IRPEF/IRES di cui agli artt. 1 co. 344 - 349 della L. 296/2006 e 14 del DL 63/2013 (c.d. ecobonus);
- la sezione "Bonus Casa", i dati relativi agli interventi di risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili agevolati con la detrazione IRPEF per recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-*bis* del TUIR.

### **Soggetti obbligati alla trasmissione**

La comunicazione all'ENEA deve essere trasmessa:

- dal contribuente che intende avvalersi della detrazione fiscale;
- in alternativa, dall'intermediario (tecnico, amministratore di condominio, ecc.).

### **Portale "SuperEcobonus"**

Nel comunicato l'ENEA precisa che a breve avverrà anche l'aggiornamento del portale "SuperEcobonus", per l'invio dei dati riferiti al 2025 relativi agli interventi di efficienza energetica agevolati con il superbonus di cui all'art. 119 del DL 34/2020.

### **TERMINE DI INVIO DEI DATI**

I dati relativi agli interventi di efficienza energetica vanno trasmessi all'ENEA entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

In deroga a tale regola generale, i 90 giorni per la comunicazione all'ENEA decorrono invece dal 30.6.2025 (data di attivazione del portale), anziché dall'ultimazione dei lavori, per:

- gli interventi conclusi tra l'1.1.2025 ed il 29.6.2025 (quindi, conclusi nel periodo antecedente all'operatività del portale ENEA);
- i lavori conclusi nel 2024, ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2025.

Nei suddetti casi, in base al regime transitorio, il termine di comunicazione all'ENEA scade quindi il 29.9.2025 (in quanto il 28 settembre cade di domenica).

#### **REGIME FORFETARIO DI CUI ALLA L. 190/2014 - CAUSE OSTATIVE - FUORIUSCITA DAL REGIME**

Con la risposta a interpello 9.6.2025 n. 149, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che l'unica causa di cessazione immediata (vale a dire, con effetti a partire dall'anno in cui la condizione si verifica) del regime forfetario di cui alla L. 190/2014 è rappresentata dal superamento del limite di ricavi e compensi conseguiti per un importo superiore a 100.000,00 euro.

Diversamente, il verificarsi di una delle cause ostative di cui all'art. 1 co. 57 della L. 190/2014, tra cui figura anche lo spostamento della residenza fuori dal territorio italiano, determina la fuoriuscita dal regime solo a partire dall'anno successivo.

#### **CAUSA OSTATIVA PER SOGGETTI NON RESIDENTI**

Secondo quanto previsto dall'art. 1 co. 57 lett. b) della L. 190/2014, il regime forfetario non è applicabile dai soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.

#### **FUORIUSCITA DAL PERIODO D'IMPOSTA SUCCESSIVO**

Nel caso oggetto di interpello, un contribuente in regime forfetario si iscriveva all'AIRE con decorrenza 15.5.2024; tale circostanza non produce l'uscita immediata (vale a dire, dal 2024) dal regime agevolato, avendo effetto solo dall'anno successivo (vale a dire, dal 2025).

#### **FATTURE 2024 SENZA CORREZIONI**

Nel caso di specie, non è necessario operare correzioni alle fatture emesse nel 2024 senza applicazione dell'IVA e senza ritenuta d'acconto, considerato che tale comportamento è corretto ed in linea con il regime forfetario, che risulta applicabile per tutto il 2024.

#### **CREDITO D'IMPOSTA PER SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE - DOMANDE RELATIVE ALL'AGEVOLAZIONE PER IL TERZO TRIMESTRE 2023 - PRESENTAZIONE ENTRO IL 5.8.2025**

Con il comunicato 5.6.2025, il Dipartimento per lo Sport ha reso noto che è attiva la piattaforma *online* per l'invio delle domande per usufruire del credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive a valere sulle operazioni svolte dall'1.7.2023 al 30.9.2023 (terzo trimestre 2023).

#### **SOGGETTI BENEFICIARI**

I destinatari della misura sono i lavoratori autonomi, le imprese e gli enti non commerciali, che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (che ha sostituito il precedente Registro CONI) in possesso dei seguenti requisiti:

- devono operare in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici.
- devono svolgere attività sportiva giovanile;
- i ricavi, di cui all'art. 85 co. 1 lett. a) e b) del TUIR, relativi al periodo d'imposta 2022 e comunque prodotti in Italia, devono essere almeno pari a 150.000,00 euro e non superiori a 15 milioni di euro;

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>•l'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro (IVA esclusa).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>MISURA DELL'AGEVOLAZIONE</b></p> <p>Il credito d'imposta è pari al 50% delle spese per gli investimenti effettuati dall'1.7.2023 al 30.9.2023.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b></p> <p>Le domande devono essere presentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•dalle ore 12 del 5.6.2025 alle ore 23:59 del 5.8.2025;</li> <li>•mediante l'apposita piattaforma disponibile all'indirizzo <a href="https://www.sportgov.it/sponsorizzazioni2023/it/home/">https://www.sportgov.it/sponsorizzazioni2023/it/home/</a>.</li> </ul> <p>Non saranno prese in considerazione domande che perverranno con modalità diversa da quella prevista o al di fuori dei termini stabiliti.</p> <p>La possibilità di presentare le domande secondo i suddetti termini riguarda esclusivamente le richieste afferenti al terzo trimestre 2023 e non anche al 2024 (che sarà oggetto di una successiva procedura).</p>        |
| <p><b>ACQUISTO DI BENI AMMORTIZZABILI - OPERE REALIZZATE SU BENI DI TERZI - RIMBORSO IVA - GRUPPO IVA - AMMISSIBILITÀ</b></p> <p>Con la risposta a interpello 12.6.2025 n. 155, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità, per un Gruppo IVA, di richiedere a rimborso l'IVA assolta per la realizzazione e acquisizione di impianti fotovoltaici in base al presupposto di cui all'art. 30 co. 2 lett. c) del DPR 633/72 (acquisto di beni ammortizzabili).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEI BENI AMMORTIZZABILI</b></p> <p>Nel caso specifico alcune società del Gruppo IVA realizzavano impianti fotovoltaici sostenendo l'IVA sui relativi acquisti.</p> <p>Gli impianti venivano poi ceduti ad altre società del Gruppo che li acquisivano come gestori e li utilizzavano per la produzione di energia.</p> <p>Trattandosi di un'operazione infragruppo, la cessione di tali impianti (beni ammortizzabili) avveniva in regime di esclusione IVA.</p> <p>Solo in alcuni casi gli impianti venivano realizzati per conto terzi e destinati alla vendita.</p> <p>Inoltre, alcuni impianti venivano installati su terreni di proprietà di terzi, detenuti dalle società del Gruppo in forza di una concessione trentennale del diritto di superficie.</p> |
| <p><b>SUSSISTENZA DEL PRESUPPOSTO PER IL RIMBORSO</b></p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso in esame, il Gruppo IVA poteva presentare istanza di rimborso in base al citato art. 30 co. 2 lett. c) del DPR 633/72, in quanto questi poteva considerarsi un soggetto passivo unitario, assimilabile a un operatore che realizza in economia l'impianto fotovoltaico da utilizzare come bene strumentale.</p> <p>Ciò, tuttavia, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•fosse possibile individuare, per ciascun impianto, i costi ad esso imputabili;</li> <li>•la richiesta riguardasse solo l'IVA assolta per impianti operativamente gestiti dal Gruppo e non quelli destinati alla vendita.</li> </ul>                                               |
| <p><b>IMPIANTI COLLOCATI SU TERRENI DETENUTI IN CONCESSIONE</b></p> <p>Per quanto riguarda l'IVA afferente la realizzazione di impianti collocati su terreni detenuti in concessione, l'Agenzia ha ritenuto che il rimborso fosse comunque ammissibile in base al suddetto presupposto di cui all'art. 30 co. 2 lett. c) del DPR 633/72, ponendosi in linea con l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. 14.5.2024 n. 13162).</p> <p>È stato però specificato che tale chiarimento deve considerarsi una integrazione di quanto indicato nella circ. Agenzia delle Entrate 19.12.2013 n. 36 (§ 4), la quale ha escluso la sussistenza del suddetto presupposto quando l'impianto fotovoltaico non è separabile dall'immobile (di terzi).</p>                              |
| <p><b>CONDIZIONI PER L'ESONERO DALLA GARANZIA</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Con la risposta in esame, l'Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito come vadano verificate le condizioni dettate dall'art. 38-*bis* co. 4 lett. a) del DPR 633/72 ai fini dell'esonero dalla garanzia per il rimborso.

In base alla norma citata, sono tenuti a prestare la garanzia per i rimborsi di ammontare superiore a 30.000,00 euro, fra gli altri, i soggetti passivi che esercitano un'attività d'impresa da meno di due anni (salva l'eccezione prevista per le *start-up* innovative).

L'Agenzia conferma che, nel caso del Gruppo IVA, il requisito dell'esercizio dell'attività da più di due anni va verificato in capo a ciascun partecipante al Gruppo.

Si ricorda, peraltro, che per "esercizio dell'attività di impresa" si intende l'effettivo svolgimento dell'attività stessa – che ha inizio con la prima operazione effettuata, non essendo sufficiente la sola apertura della partita IVA – e che il termine temporale di due anni è riferito ai due anni antecedenti la data di richiesta del rimborso annuale o trimestrale.

| SCADENZA  | ADEMPIMENTO                            | COMMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.7.2025 | Trasmissione dati acquisti dall'estero | <p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;</li> <li>• in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.</li> </ul> <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;</li> <li>• gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.</li> </ul>          |
| 16.7.2025 | Versamento rata saldo IVA 2024         | <p>I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 17.3.2025, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2024 (modello IVA 2025), devono versare la quinta rata, con applicazione dei previsti interessi.</p> <p>Se il versamento della prima rata del saldo IVA 2024 è avvenuto entro il 30.6.2025, deve essere versata la seconda rata, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16.7.2025 | Versamento rate imposte e contributi   | <p>I soggetti che hanno versato, entro il 30.6.2025, la prima rata di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16.7.2025 | Versamento IVA mensile                 | <p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liquidare l'IVA relativa al mese di giugno 2025;</li> <li>• versare l'IVA a debito.</li> </ul> <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>Se l'importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2025, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla con-</p> |

| SCADENZA     | ADEMPIMENTO                                   | COMMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>segue</i> |                                               | segna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16.7.2025    | Versamento ritenute e addizionali             | <p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le ritenute alla fonte operate nel mese di giugno 2025;</li> <li>le addizionali IRPEF trattenute nel mese di giugno 2025 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</li> </ul> <p>I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2025 non supera 100,00 euro.</p> <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare complessivo delle ritenute operate non è di almeno 500,00 euro.</p>                                                                                                        |
| 16.7.2025    | Versamento ritenute sui dividendi             | <p>I sostituti d'imposta devono versare le ritenute alla fonte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre aprile-giugno 2025;</li> <li>corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre aprile-giugno 2025.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16.7.2025    | Ravvedimento acconto IMU 2025                 | I soggetti passivi IMU possono regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all'acconto dovuto per il 2025, la cui scadenza era il 16.6.2025, con applicazione della sanzione ridotta dell'1,25%, oltre agli interessi legali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 21.7.2025    | Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2025 | <p>Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2025 e che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>del saldo per l'anno 2024 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2025 relativo all'IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE, all'IVAFE e all'imposta sul valore delle cripto-attività;</li> <li>del saldo per l'anno 2024 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto per l'anno 2025 dell'addizionale comunale;</li> <li>del saldo per l'anno 2024 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2025 relativo all'imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;</li> <li>del saldo per l'anno 2024 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2025 relativo all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi" (art. 27 co. 1 del DL 98/2011);</li> </ul> |

| SCADENZA     | ADEMPIMENTO                                           | COMMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>segue</i> |                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.</li> </ul> <p>In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 21.7.2025    | Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2025 | <p>Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>saldo dei contributi per l'anno 2024;</li> <li>primo acconto dei contributi per l'anno 2025.</li> </ul> <p>La scadenza in esame riguarda anche i soci di srl:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>artigiane o commerciali, che svolgono attività con ISA;</li> <li>anche se non sono in regime di "trasparenza fiscale".</li> </ul> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p> |
| 21.7.2025    | Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2025         | <p>Le società di persone e i soggetti equiparati, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).</p> <p>In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 21.7.2025    | Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2025  | <p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).</p> <p>In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.</p>                                                                                                                                |
| 21.7.2025    | Versamenti IRAP                                       | <p>Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>del saldo IRAP per l'anno 2024;</li> <li>dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2025.</li> </ul> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>                                                                                                                     |

| SCADENZA  | ADEMPIMENTO                                                        | COMMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21.7.2025 | Versamento saldo IVA 2024                                          | I soggetti con partita IVA, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2024, risultante dal modello IVA 2025, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3.2025 e fino al 30.6.2025.<br>Tale versamento può essere rateizzato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 21.7.2025 | Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale                   | Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che beneficiano della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.<br>Tale versamento può essere rateizzato. |
| 21.7.2025 | Versamento diritto camerale                                        | Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.                                                                                                                                                                             |
| 21.7.2025 | Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d'impresa            | I soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, della rata delle imposte sostitutive dovute per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la rivalutazione dei beni d'impresa effettuata nel bilancio al 31.12.2022;</li> <li>• l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;</li> <li>• il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.</li> </ul>                                                                                                                                        |
| 23.7.2025 | Adempimenti modelli 730/2025 presentati ad un professionista o CAF | I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti dal 21.6.2025 al 15.7.2025: <ul style="list-style-type: none"> <li>• consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);</li> <li>• trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2025 e le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1);</li> </ul>                                                                                                                                                                            |

|              |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>segue</i> |                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2025 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.</li> </ul> <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 23.7.2025    | Adempimenti modelli 730/2025 presentati al sostituto d'imposta | <p>I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti dal 21.6.2025 al 15.7.2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);</li> <li>• trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2025, direttamente o tramite un intermediario abilitato;</li> <li>• comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2025 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.</li> </ul> <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Le buste contenenti le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.</p> |
| <i>segue</i> |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 25.7.2025    | Presentazione modelli INTRASTAT                                | <p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativi al mese di giugno 2025, in via obbligatoria o facoltativa;</li> <li>• ovvero al trimestre aprile-giugno 2025, in via obbligatoria o facoltativa.</li> </ul> <p>I soggetti che, nel mese di giugno 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i modelli relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2025, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;</li> <li>• mediante trasmissione telematica.</li> </ul> <p>Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni.</p>                                                                                                                                                                                                                                         |

|              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>segue</i> |                                                                  | zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 29.7.2025    | Regolarizzazione omessa o infedele dichiarazione IVA per il 2024 | <p>I soggetti con partita IVA possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l'omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2024 (modello IVA 2025).</p> <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione omessa;</li> <li>la corresponsione della prevista sanzione, ridotta ad un decimo del minimo.</li> </ul> <p>Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare l'infedele dichiarazione IVA relativa all'anno 2024 (modello IVA 2025):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>mediante la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione integrativa;</li> <li>con la corresponsione della prevista sanzione, ridotta a un nono del minimo.</li> </ul> <p>In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.</p> |
| 30.7.2025    | Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2025                    | <p>Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2025 e che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>del saldo per l'anno 2024 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2025 relativo all'IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE, all'IVAFE e all'imposta sul valore delle crypto-attività;</li> <li>del saldo per l'anno 2024 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto per l'anno 2025 dell'addizionale comunale;</li> <li>delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.</li> </ul> <p>In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 30.7.2025    | Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2025            | <p>Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>saldo dei contributi per l'anno 2024;</li> <li>primo acconto dei contributi per l'anno 2025.</li> </ul> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 30.7.2025    | Versamenti imposte da modello REDDITI                            | <p>Le società di persone e i soggetti equiparati, che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, con la</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>segue</i> | SP 2025                                              | <p>maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).</p> <p>In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 30.7.2025    | Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2025 | <p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).</p> <p>In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.</p>                |
| 30.7.2025    | Versamenti IRAP                                      | <p>Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del saldo IRAP per l'anno 2024;</li> <li>• dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2025.</li> </ul> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p> |
| 30.7.2025    | Versamento saldo IVA 2024                            | <p>I soggetti con partita IVA, che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2024, risultante dal modello IVA 2025, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3.2025 (fino al 30.6.2025) e con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 1.7.2025 - 30.7.2025.</p> <p>Tale versamento può essere rateizzato.</p>                                                                                                            |
| 30.7.2025    | Versamento diritto camerale                          | <p>Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il pagamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.</p>                                                                                                               |
| 30.7.2025    | Versamenti rateali per                               | <p>I soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>segue</i> | rivalutazione dei beni d'impresa              | <p>e che entro il 30.7.2025 versano il saldo relativo al periodo d'imposta precedente con la maggiorazione dello 0,4%, devono effettuare il versamento, con tale maggiorazione, della rata delle imposte sostitutive dovute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la rivalutazione dei beni d'impresa effettuata nel bilancio al 31.12.2022;</li> <li>• l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;</li> <li>• il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 30.7.2025    | Versamenti derivanti dai modelli 730/2025     | <p>Le persone fisiche che presentano il modello 730/2025 nella modalità "senza sostituto d'imposta" che effettui i relativi conguagli, devono effettuare il versamento con il modello F24, con la maggiorazione dello 0,4%, delle somme a debito che derivano dal modello 730/2025.</p> <p>In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 30.7.2025    | Versamenti derivanti dai modelli 730/2025     | <p>Le persone fisiche che presentano il modello 730/2025 devono effettuare il versamento con il modello F24, con la maggiorazione dello 0,4%, degli importi a debito che derivano dal modello 730/2025 riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'imposta sostitutiva sulle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione (rigo C16);</li> <li>• le imposte liquidate nel nuovo quadro M, ad esclusione dell'acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata;</li> <li>• le imposte sostitutive sulle plusvalenze di natura finanziaria, liquidate nel nuovo quadro T;</li> <li>• l'IVIE e l'IVAFE sugli investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale (quadro W);</li> <li>• l'imposta sul valore delle crypto-attività (quadro W).</li> </ul> <p>I suddetti versamenti con il modello F24 devono essere effettuati anche se è previsto un sostituto d'imposta che dovrà effettuare i conguagli derivanti dal modello 730/2025, poiché non rientrano nella disciplina dei conguagli.</p> <p>In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.</p> |
| 31.7.2025    | Versamenti imposte da modello REDDITI SC 2025 | <p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2025, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2025 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).</p> <p>In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 31.7.2025    | Versamenti IRAP                               | <p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2025, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2025 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del saldo IRAP per l'anno 2024;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>segue</i> |                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2025.</li> </ul> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 31.7.2025    | Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale        | <p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2025, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2025 in seconda convocazione, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.</p> <p>Tale versamento può essere rateizzato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 31.7.2025    | Versamento diritto camerale                             | <p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2025, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2025 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 31.7.2025    | Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d'impresa | <p>I soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che entro il 31.7.2025 versano il saldo relativo al periodo d'imposta precedente senza la maggiorazione dello 0,4%, devono effettuare il versamento, senza maggiorazione, della rata delle imposte sostitutive dovute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la rivalutazione dei beni d'impresa effettuata nel bilancio al 31.12.2022;</li> <li>l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;</li> <li>il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 31.7.2025    | Presentazione modelli TR                                | <p>I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello TR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>relativo al trimestre aprile-giugno 2025;</li> <li>utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate.</li> </ul> <p>Il credito IVA trimestrale può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>chiesto a rimborso;</li> <li>oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24.</li> </ul> <p>Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA o per l'adesione al concordato preventivo biennale).</p> <p>La presentazione del modello deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>in via telematica;</li> <li>direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.</li> </ul> |

|           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31.7.2025 | Registrazione contratti di locazione                           | <p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di luglio 2025 e al pagamento della relativa imposta di registro;</li> <li>• al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di luglio 2025.</li> </ul> <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI" approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>                                               |
| 31.7.2025 | Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"                   | <p>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di giugno 2025 riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non soggetti ad accisa;</li> <li>• spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;</li> <li>• destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea.</li> </ul> <p>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.</p>                                         |
| 5.8.2025  | Presentazione domande per il "bonus sponsorizzazioni sportive" | <p>Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativa agli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuati dall'1.7.2023 al 30.9.2023, nei confronti di leghe sportive, società sportive professionistiche, società e associazioni sportive dilettantistiche, in presenza di determinati requisiti;</li> <li>• al fine di beneficiare del credito d'imposta del 50%;</li> <li>• mediante la piattaforma disponibile all'indirizzo <a href="https://www.sportgov.it/sponsorizzazioni2023/it/home/">https://www.sportgov.it/sponsorizzazioni2023/it/home/</a>.</li> </ul> <p>Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.</p> |